DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2006

sulle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra

[notificata con il numero C(2006) 5934]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2007/62/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI E PROCEDURA

(1) Con lettera del 2 giugno 2006 della rappresentanza permanente del Regno di Danimarca presso l'Unione europea, il governo danese, facendo riferimento all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [1], ha notificato alla Commissione le proprie disposizioni nazionali relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra, che ritiene necessario mantenere in vigore dopo l'adozione del suddetto regolamento, precisando i motivi del loro mantenimento.

(2) Nella sua lettera il governo danese fa notare che il Regno di Danimarca, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 842/2006, intende mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose rispetto a quelle del regolamento.

1. Normativa comunitaria

1.1. *Articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato CE*

(3) L'articolo 95, paragrafo 4, del trattato dispone che «allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.»

(4) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 6, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

1.2. *Regolamento (CE) n. 842/2006*

(5) Il regolamento (CE) n. 842/2006 relativo a taluni gas fluorurati ad effetto serra mira a prevenire e contenere le emissioni di alcuni gas fluorurati contemplati dal protocollo di Kyoto (HFC, PFC e SF6).

(6) Esso comprende inoltre una serie limitata di divieti di uso e di immissione in commercio quando esistono a livello comunitario alternative economicamente vantaggiose e quando non è possibile migliorare il contenimento e il recupero.

(7) Il regolamento ha una doppia base giuridica: l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE per tutte le disposizioni salvo quelle previste dagli articoli 7, 8 e 9, che si basano sull'articolo 95 del trattato CE a causa delle loro implicazioni in materia di libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico della CE.

(8) L'articolo 9 del regolamento disciplina l'immissione in commercio e, più precisamente, vieta la commercializzazione di prodotti e di apparecchiature che contengono gas fluorurati contemplati dal regolamento, o il cui funzionamento dipende da tali gas. Al paragrafo 3, lettera a), esso stabilisce che gli Stati membri che abbiano adottato entro il 31 dicembre 2005 disposizioni nazionali più rigorose di quelle individuate nel medesimo articolo, e che ricadono nel campo di applicazione del regolamento, possono mantenere in vigore dette disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del medesimo articolo, dette misure devono essere notificate alla Commissione, corredate della relativa giustificazione, e devono essere compatibili con il trattato.

(9) Il regolamento si applica a decorrere dal 4 luglio 2007, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'allegato II che si applicano a decorrere dal 4 luglio 2006.

2. Disposizioni nazionali notificate

(10) Le disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca sono state emanate con decreto n. 552 del 2 luglio 2002.

(11) Il decreto riguarda tre gas ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, aventi in massima parte alti potenziali di riscaldamento globale: idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6).

[1] GU L 161 del 16.4.2006, pag. 1.

(12) Il decreto prevede un divieto generale di importazione, vendita ed impiego di nuovi prodotti contenenti i suddetti gas ad affetto serra dopo il 1º gennaio 2006 nonché il divieto di importazione, vendita ed impiego di tali gas ad effetto serra, nuovi e recuperati, dopo il 1º gennaio 2006.

(13) Il divieto generale applicabile a nuovi prodotti contenenti i gas fluorurati in questione è accompagnato da alcune deroghe specificate nell'allegato I del decreto.

(14) Il decreto consente all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente di concedere deroghe per «casi molto particolari». La notifica descrive le circostanze nelle quali può essere effettivamente prevista una procedura derogatoria, ad esempio quando un divieto produce effetti imprevisti sproporzionati o nei casi in cui non vi sono alternative o le alternative esistenti non sono soddisfacenti, o ancora nei casi in cui il livello totale delle emissioni di gas ad effetto serra convertite in equivalente biossido di carbonio risulta inferiore in sistemi contenenti gas fluorurati. La notifica comprende inoltre un documento di orientamento, pubblicato dall'agenzia danese per la protezione dell'ambiente, ad uso degli operatori che intendono chiedere una deroga. Tale documento illustra i criteri applicati dall'agenzia danese per la protezione dell'ambiente per concedere o negare la deroga e comprende una breve rassegna delle domande fino ad ora presentate e delle corrispondenti decisioni adottate dall'agenzia.

(15) Con lettera datata 26 ottobre 2006 la Commissione ha informato il governo danese che aveva ricevuto la notifica e che il periodo di sei mesi previsto per il suo esame a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, decorreva dal 9 giugno 2006, il giorno successivo al ricevimento della notifica.

(16) Con lettera del 19 settembre 2006 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della notifica, invitandoli a presentare eventuali osservazioni entro un termine di 30 giorni. La Commissione ha inoltre pubblicato un avviso riguardante la notifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2], al fine di informare gli interessati delle disposizioni nazionali della Danimarca, nonché delle motivazioni presentate.

II. VALUTAZIONE

1. Valutazione dell'ammissibilità

(17) L'articolo 95, paragrafo 4, riguarda i casi in cui, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente e dell'ambiente di lavoro.

(18) La notifica del governo danese ha per oggetto disposizioni nazionali che derogano alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006. Dette disposizioni nazionali sono state adottate e sono entrate in vigore nel 2002, anteriormente all'adozione del suddetto regolamento.

(19) L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati è armonizzata a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 842/2006, e in particolare dall'articolo 9 e dall'allegato II del medesimo regolamento.

(20) Il decreto della Danimarca prevede disposizioni più rigorose rispetto a quelle del regolamento (CE) n. 842/2006, in quanto impone un divieto generale di importazione, vendita ed impiego di nuovi prodotti contenenti gas fluorurati dopo il 1º gennaio 2006, nonché il divieto di importazione, vendita ed impiego di gas fluorurati, nuovi e recuperati, dopo il 1º gennaio 2006, mentre il regolamento istituisce un divieto di immissione in commercio che si applica unicamente ai prodotti elencati nel suo allegato II.

(21) Su tale base, e in conformità del disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 842/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione le misure da essi adottate, unitamente alle relative motivazioni. Tali misure devono essere compatibili con il trattato.

(22) La compatibilità delle misure è esaminata secondo la procedura prevista all'articolo 95, paragrafo 4 e paragrafo 6, del trattato, tenendo conto del regolamento (CE) n. 842/2006. A norma dell'articolo 95, paragrafo 4, la notifica delle disposizioni nazionali deve precisare i motivi del loro mantenimento, connessi a una o più delle esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro.

(23) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che la domanda di autorizzazione presentata dalla Danimarca per mantenere in vigore le disposizioni nazionali relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra sia ammissibile a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

2. Valutazione di merito

(24) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 4 e paragrafo 6, primo comma, del trattato CE, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono ad uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali in deroga ad una misura di armonizzazione comunitaria prevista da tale articolo. In particolare, le disposizioni nazionali devono essere giustificate dalle esigenze importanti di cui all'articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e non devono rappresentare un ostacolo inutile o sproporzionato al funzionamento del mercato interno.

2.1 *Onere della prova*

(25) Per stabilire se le misure nazionali notificate a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, siano giustificate, la Commissione deve basarsi sulle «motivazioni» addotte dallo Stato membro notificante. Ciò significa che, conformemente a quanto stabilito dal trattato CE, la responsabilità di dimostrare che le misure nazionali sono giustificate incombe allo Stato membro richiedente.

[2] GU C 228 del 22.9.2006, pag. 4.

(26) Spetta allo Stato membro notificante addurre motivazioni, fatti e prove scientifiche sufficienti, affinché possa essere autorizzato a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose. È dunque interesse dello Stato membro corredare la notifica di tutti gli elementi di fatto e di diritto atti a giustificarla ([3]). La mancata inclusione di tali elementi nella notifica condurrà la Commissione a ritenerla infondata.

2.2. *Giustificazione per motivi attinenti alle esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro*

2.2.1. Posizione della Danimarca

(27) Per giustificare il mantenimento delle disposizioni nazionali, le autorità danesi hanno presentato una relazione contenente le motivazioni che seguono.

(28) Il decreto n. 552 del 2 luglio 2002 disciplina le emissioni di alcuni gas industriali (HFC, PFC e SF6), tutti ad elevato effetto serra. A titolo di esempio, 1 kg dei due gas HFC maggiormente utilizzati in Danimarca (HFC-134a e HFC-404A) equivale rispettivamente a 1 300 e 3 780 kg di CO_2, mentre 1 kg di SF6 equivale ad oltre 22 000 kg di CO_2.

(29) Nell'ambito del protocollo di Kyoto la CE si è impegnata, per il periodo 2008-2012, a ridurre le emissioni globali di gas ad effetto dei suoi Stati membri almeno dell'8 % rispetto al livello registrato nel 1990. Nel successivo dibattito all'interno della CE [decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni ([4]) («accordo sulla ripartizione degli oneri»)], la Danimarca si è impegnata a ridurre del 21 % le proprie emissioni globali di gas ad effetto serra nel corso di tale periodo.

(30) Nella loro notifica le autorità danesi invocano l'obiettivo della protezione dell'ambiente e segnatamente la necessità di conseguire con ogni mezzo possibile l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra previsto dalla decisione 2002/358/CE.

(31) Scopo del decreto in questione è contribuire alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prevenendo le emissioni di gas serra fluorurati.

(32) Le autorità della Danimarca fanno osservare che il decreto danese mira a limitare il più possibile l'impiego e, di conseguenza, le emissioni di gas industriali ad effetto serra, al fine di concorrere alla riduzione delle emissioni di tali gas e contribuire all'assolvimento degli impegni assunti dalla Danimarca a livello internazionale. Secondo le autorità danesi, l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni che la Danimarca si è impegnata a raggiungere nell'ambito della decisione 2002/358/CE richiede uno sforzo concertato nella lotta contro ogni fonte di emissioni di gas ad effetto serra.

(33) Gli HFC sono prevalentemente impiegati in Danimarca come fluidi refrigeranti in impianti di refrigerazione. I PFC non sono più utilizzati in tale paese. L'SF6, un tempo utilizzato nei vetri isolanti antirumore e, nel settore elettrico, in alcuni interruttori, è attualmente utilizzato solo per quest'ultima applicazione, in ragione di poche tonnellate all'anno.

(34) La notifica delle autorità danesi fa riferimento a proiezioni in base alle quali, in assenza di un'ulteriore regolamentazione, il livello delle emissioni raddoppierà entro il 2010: ciò corrisponde a 0,5- 0,7 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio in più rispetto al livello che si otterrebbe applicando i provvedimenti notificati.

(35) Le autorità danesi fanno osservare che i principi introdotti a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 842/2006 per la riduzione delle emissioni mediante misure di contenimento sono stati istituiti dalla normativa danese oltre 50 anni fa e da allora applicati ai sistemi che fanno uso di gas fluorurati, per cui è improbabile che possano dar luogo a ulteriori riduzioni.

(36) Nella loro notifica le autorità danesi descrivono sommariamente alcuni dei settori di applicazione in cui sono state messe a punto soluzioni alternative e che sono quindi disciplinati dalla normativa nazionale. La Danimarca parte dal presupposto che esistano alternative ai gas industriali ad effetto serra utilizzati nelle applicazioni che sono state vietate dal 1º gennaio 2006 o che lo saranno a decorrere dal 1º gennaio 2007.

(37) Il divieto generale di importazione, vendita ed impiego di nuovi prodotti contenenti i gas fluorurati considerati è accompagnato da alcune deroghe specificate nell'allegato I del decreto. Tali deroghe riguardano diverse applicazioni molto particolari e per alcune applicazioni più comuni si basano sul quantitativo di gas ad effetto serra utilizzato nei relativi sistemi. Il divieto non si applica, ad esempio, alle apparecchiature di refrigerazione, alle pompe di calore o agli impianti di condizionamento d'aria con carichi refrigeranti compresi fra 0,15 e 10 kg nonché ai sistemi di refrigerazione a recupero di calore con carico refrigerante pari o inferiore a 50 kg. Beneficiano di una deroga anche i prodotti destinati alle navi e quelli per uso militare nonché l'utilizzazione di SF6 in impianti ad alto voltaggio.

(38) Oltre alle deroghe summenzionate, il decreto della Danimarca prevede la possibilità di derogare al divieto generale «in casi molto particolari». Tale possibilità di deroga è intesa ad evitare che, in casi specifici, il divieto produca conseguenze sproporzionate (casi non previsti al momento dell'adozione del decreto, situazioni particolari in cui l'installazione di un impianto di refrigerazione con refrigeranti alternativi agli HFC comporterebbe costi eccezionali e irragionevoli per l'installatore o il proprietario o situazioni in cui il livello totale delle emissioni di gas ad effetto serra convertite in equivalente biossido di carbonio risulterebbe inferiore in sistemi contenenti gas fluorurati).

([3]) Cfr. la Comunicazione della Commissione relativa all'articolo 95 (paragrafi 4, 5 e 6) del trattato che istituisce la Comunità europea [COM (2002) 760 def. del 23.12.2002], in particolare il punto 13.

([4]) GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(39) L'applicazione della deroga deve consentire di trarre dal divieto il massimo beneficio possibile da un punto di vista ambientale globale, tenuto conto anche degli aspetti energetici.

(40) Conformemente all'articolo 8 della legge sulle sostanze e sui prodotti chimici, n. 21 del 16 gennaio 1996, il divieto non si applica all'importazione, alla produzione e alla vendita di prodotti destinati esclusivamente all'esportazione.

(41) Esso non si applica neppure all'importazione di gas industriali ad effetto serra destinati alla fabbricazione di un prodotto destinato all'esportazione.

(42) Il governo danese ritiene che il decreto, il cui scopo è la protezione dell'ambiente, sia necessario e proporzionato ai fini della prevenzione e della riduzione delle emissioni di gas fluorurati e sia pertanto compatibile con il trattato.

2.2.2. Valutazione della posizione della Danimarca

(43) Avendo esaminato le informazioni trasmesse dalla Danimarca, la Commissione ritiene che la richiesta di autorizzazione a mantenere misure nazionali più rigorose delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 842/2006 sia da considerarsi compatibile con il trattato per i motivi di seguito enunciati.

2.2.2.1. La giustificazione ambientale

(44) Il decreto si iscrive in una strategia generale attuata dalla Danimarca ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di riduzione delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto e dell'accordo sulla ripartizione degli oneri conseguentemente adottato a livello comunitario. Nell'ambito dell'accordo suddetto la Danimarca si è impegnata, per il periodo 2008–2012, a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra del 21 % rispetto al livello registrato nel 1990.

(45) Per assolvere gli impegni sottoscritti la Danimarca sta quindi attuando una strategia climatica che tiene conto di tutte le fonti di emissioni di gas ad effetto serra. I provvedimenti relativi ai gas fluorurati rientrano pertanto in un'azione di ampio respiro intesa ad adempiere agli obblighi da essa contratti. Vale la pena sottolineare che, in assenza di ulteriori provvedimenti, le emissioni di gas fluorurati sono destinate a raddoppiare entro il 2010 a causa del crescente ricorso ai sistemi di refrigerazione e dell'eliminazione graduale degli HCFC dalle apparecchiature di refrigerazione a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ([5]).

(46) Il regolamento (CE) n. 842/2006 dovrebbe consentire di ridurre in misura significativa le emissioni di gas fluorurati nella Comunità, segnatamente negli Stati membri che ancora non dispongono di una normativa adeguata in materia, grazie soprattutto a misure intese a migliorare il contenimento e il recupero dei gas fluorurati utilizzati in alcune applicazioni. Misure analoghe, tuttavia, sono già state introdotte nella normativa danese (politica di contenimento basata su programmi di formazione a carattere obbligatorio, controlli periodici delle perdite) oltre 50 anni fa e da allora applicate ai sistemi che fanno uso di gas fluorurati; è quindi improbabile che tali misure diano luogo ad ulteriori riduzioni atte a contrastare in modo efficace l'aumento previsto delle emissioni di gas fluorurati in Danimarca.

(47) Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene di poter accogliere la giustificazione ambientale fornita dalla Danimarca relativa alla riduzione e alla prevenzione delle emissioni di gas fluorurati.

2.2.2.2. Pertinenza e proporzionalità del decreto danese in relazione all'obiettivo di un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra

(48) In tale contesto, e ai fini di un'ulteriore riduzione e prevenzione delle emissioni di gas fluorurati, nel 2002 la Danimarca ha deciso di introdurre un divieto selettivo di immissione in commercio di nuove apparecchiature. La selezione era effettuata sulla base di studi volti a verificare, in particolare, l'esistenza e la disponibilità di prodotti alternativi non contenenti gas fluorurati.

(49) Sulla base dei suddetti studi, il decreto istituisce un divieto generale di importazione, vendita ed impiego di nuovi prodotti contenenti gas fluorurati a decorrere dal 1º gennaio 2006; esso prevede un'ampia serie di deroghe ed esenzioni, in virtù delle quali determinati prodotti e attrezzature sono automaticamente esentati o possono esserlo a determinate condizioni, o che consentono di anticipare o posticipare l'entrata in vigore del divieto. L'allegato I del decreto comprende alcune deroghe specifiche per una serie di applicazioni molto particolari (ad es. aerosol medici, attrezzatura da laboratorio) e, per alcune applicazioni più comuni, deroghe basate sul quantitativo di gas fluorurati utilizzato nei relativi sistemi. Pertanto il divieto non si applica alle apparecchiature di refrigerazione, alle pompe di calore o agli impianti di condizionamento d'aria con carichi refrigeranti compresi fra 0,15 e 10 kg né ai sistemi di refrigerazione a recupero di calore con carico refrigerante pari o inferiore a 50 kg. Beneficiano di una deroga anche i prodotti destinati alle navi e quelli per uso militare nonché l'utilizzazione di SF6 in impianti ad alto voltaggio.

(50) Il decreto consente inoltre all'agenzia danese per la protezione dell'ambiente di concedere deroghe per «casi molto particolari», segnatamente in casi non previsti al momento dell'adozione del decreto, o qualora non vi siano alternative o le alternative esistenti non siano soddisfacenti o qualora il livello totale delle emissioni di gas ad effetto serra (comprese le «emissioni indirette» dovute al consumo di energia) convertite in equivalente biossido di carbonio risulti inferiore in sistemi contenenti gas fluorurati.

(51) La procedura applicata dall'agenzia danese per la protezione dell'ambiente è chiaramente descritta, analogamente ai criteri cui è subordinata la decisione di concedere o di negare la deroga. Tali criteri tengono conto del principio di proporzionalità.

(52) Nella stessa ottica, vale la pena segnalare che il decreto della Danimarca autorizza l'impiego di gas fluorurati per la manutenzione di attrezzature esistenti, onde evitare che vengano inutilmente dimesse.

([5]) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

(53) Pur constatando che il decreto comporta alcune implicazioni sulla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, la Commissione, alla luce di quanto suesposto, ritiene che esso sia giustificato da un punto di vista ambientale e tenga conto delle ripercussioni dei divieti previsti sul mercato internazionale, segnatamente attraverso la possibilità di concedere deroghe in casi specifici.

(54) Va inoltre ricordato che l'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 842/2006 autorizza il mantenimento in vigore delle misure nazionali solo fino al 31 dicembre 2012; pertanto, considerato che la notifica del Regno di Danimarca fa riferimento a tale articolo del regolamento, il decreto sarà applicabile soltanto per un periodo limitato.

2.3. *Assenza di discriminazioni arbitrarie e di restrizioni dissimulate del commercio tra gli Stati membri*

(55) A norma dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri.

(56) Vale la pena rammentare che le domande notificate ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE devono essere valutate alla luce delle condizioni stabilite in detto paragrafo e al paragrafo 6 dello stesso articolo. Se una qualsiasi delle suddette condizioni non è soddisfatta, la domanda deve essere respinta senza che sia necessario esaminare le altre.

(57) Le disposizioni nazionali notificate hanno carattere generale e si applicano sia ai prodotti nazionali che a quelli importati. Non vi è alcuna prova che le disposizioni nazionali notificate possano essere usate a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nella Comunità.

(58) Lo scopo perseguito dal decreto è la protezione dell'ambiente e nulla induce a ritenere che, nello spirito o nell'attuazione, esso possa dar luogo a discriminazioni arbitrarie o ad ostacoli dissimulati agli scambi.

(59) Tenuto conto dei rischi ambientali derivanti da determinati gas fluorurati, la Commissione ritiene che non vi siano elementi per concludere che le disposizioni nazionali notificate dalle autorità danesi costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto agli obiettivi perseguiti.

III. **CONCLUSIONI**

(60) Alla luce di quanto suesposto, e tenuto conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri e da altri terzi sulla notifica presentata dalle autorità danesi, la Commissione considera ricevibile la richiesta di autorizzazione presentata dalla Danimarca il 2 giugno 2006 per mantenere in vigore, fino al 31 dicembre 2012, disposizioni nazionali più rigorose di quelle del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto riguarda l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Inoltre, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali:

— rispondono ad esigenze di protezione dell'ambiente,

— tengono conto dell'esistenza e della disponibilità, dal punto di vista tecnico ed economico, di alternative alle applicazioni oggetto di divieto in Danimarca e avranno probabilmente un impatto economico limitato,

— non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria e

— non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri

— sono quindi compatibili con il trattato.

La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali relative ad alcuni gas fluorurati ad effetto serra notificate dal Regno di Danimarca alla Commissione con lettera del 2 giugno 2006, più rigorose rispetto a quelle del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto riguarda l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas. Il Regno di Danimarca è autorizzato a mantenere in vigore tali disposizioni fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione